

ALLEGATO A

MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE

A. Misure generali di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A

1. Il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:

- negli **allevamenti avicoli ordinari siti nelle zone A della Regione Piemonte: obbligo di detenzione al chiuso di tutto il pollame allevato all'aperto**, conformemente a quanto previsto dai punti 3.d). i. e 4.d) dell'allegato B del DM 30/5/2023;
- negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A: adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- **è consentito lo svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati avicoli nelle zone A della Regione Piemonte**, salvo successiva diversa comunicazione da parte del Settore scrivente, a condizione che gli animali NON provengano da zone soggette a restrizione (focolai) o comunque da allevamenti in zone sottoposte a divieti di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati avicoli, anche da altre regioni.

Non è previsto nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429.

- **animali di allevamenti ricadenti in zone A e B (regionali ed extraregionali) possono partecipare a fiere, esposizioni, mostre e mercati avicoli in territori esterni alle zone A della Regione Piemonte**, salvo successiva diversa comunicazione da parte del Settore scrivente, a condizione che gli animali NON provengano da zone soggette a restrizione (focolai) o comunque da allevamenti in zone sottoposte a divieti di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati avicoli, anche da altre regioni.

Non è previsto nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429.

B. Misure specifiche di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria

1. Nelle zone A del territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:

- l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1.

2. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva di volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI, dovranno essere applicate le indicazioni precedentemente fornite e quelle di seguito richiamate.

2.a) Controlli di volatili selvatici, con particolare riferimento a quelli appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci), ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:

- i volatili selvatici, in particolare appartenenti alle specie target all'influenza aviaria, che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (abbattimento del sensorio in assenza di cause di origine traumatica, tumefazione a livello della testa, collo e occhi, sintomi nervosi, sintomatologia respiratoria, ecc.), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
- le ASL concordano con gli operatori del centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS PLVdA al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (mammiferi carnivori, suidi);
- le ASL, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS PLVdA per la ricerca del virus;
- quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia degli Anseriformi, dei Gruiformi, dei Laridi e dei rapaci (diurni e notturni).

2.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:

- prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (concordato preventivamente con l'IZS PLVdA) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
- soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
- in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
- rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva.

2.c) nel caso di focolai di HPAI nel pollame, deve essere condotta la sorveglianza sugli animali domestici appartenenti alle altre specie, secondo le indicazioni riportate al punto "Piani di sorveglianza passiva nei mammiferi domestici e selvatici".

3. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle zone A è così di seguito regolata:

- i rilasci di selvaggina da penna all'interno delle zone A della Regione Piemonte, incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia anche per le prove cinofile, dovrà essere effettuato in accordo con l'ASL.

A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, potrà essere disposta la sospensione dell'immissione della selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile all'interno delle zone A, con apposita comunicazione dello scrivente Settore; in tale evenienza le prove cinofile dei cani da caccia potranno essere consentite a condizione che avvengano in luogo recintato senza possibilità che gli animali rilasciati a tale scopo abbiano accesso all'esterno. Meritano una valutazione a parte le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità, per le quali saranno possibili eventuali deroghe.

In caso di volatili provenienti da zone B (extraregionali), purché detenuti in stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività, l'immissione nelle zone A della Regione Piemonte sarà subordinata all'effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);

- i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.)

I controlli sopraccitati potranno essere estesi anche alle provenienze da zona A, a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione dello scrivente Settore.

4. I Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le verifiche delle misure biosicurezza di cui al D.M. 30/05/23 sulla base della programmazione di cui alla nota regionale Protocollo n. 00007947 del 27/03/2025.

C. Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

Ai fini dell'abbattimento degli animali e per lo smaltimento delle carcasse nell'ambito della gestione della IA, le ASL si avvalgono dell'ausilio del PMPPV di quadrante, secondo le procedure e i percorsi di intervento già consolidati nel tempo.

D. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

- 1) La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.

- 2) Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verifichino le condizioni elencate nell'Allegato 2 (riportate in coda):

- gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
- tale veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà la ACL ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria, incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale.

- 3) Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:

- notifica immediatamente il sospetto all'ACL ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;

- ricevuta la comunicazione di sospetto di IA, il Servizio veterinario dell'ACL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
- nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti.

4) Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ACL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi. Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

E. Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

L'attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all'individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Piemonte secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale prot. n. 1463/A1409B/2020 del 25/11/2020 e a quanto dettagliatamente specificato nella nota regionale Protocollo n. 00007947 del 27/03/2025.

F. Piani di sorveglianza passiva nei mammiferi domestici e selvatici

Esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (mammiferi carnivori, suini, volatili) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

Si rimanda inoltre a quanto specificato nella nota regionale Protocollo n. 00007947 del 27/03/2025.

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla terza settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Si considera mortalità anomala nel broiler un rialzo repentino di mortalità ripetuto per due giorni consecutivi maggiore o uguale a 2 volte rispetto al numero di capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone. Dovranno inoltre destare attenzione tutti i casi di elevata mortalità giornaliera e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.